

RELAZIONE TECNICA

Rideterminazione delle modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti del 14 dicembre 1993, n. 15 e del 29 dicembre 1993, n. 17

(Procedimento per la formazione del provvedimento di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 luglio 1997, n. 77/97)

21 febbraio 1998

Indice degli argomenti

Parte I. Esito dell'istruttoria condotta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122

1 Il contesto normativo

- 1.1 I provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 ed il successivo contenzioso
- 1.2 La legge 9 maggio 1997, n. 122

2 Presupposti e finalità dell'istruttoria dell'Autorità

3 Obiettivi economico-finanziari

- 3.1 Criteri di valutazione
- 3.2 Remunerazione del patrimonio netto
 - 3.2.1 Livello di riferimento del rendimento del patrimonio netto
 - 3.2.2 Modalità di calcolo del patrimonio netto per l'Enel
 - 3.2.3 Quote di prezzo
 - 3.2.4 Proventi straordinari
 - 3.2.5 Livello del tasso reale di rendimento del patrimonio netto
- 3.3 Equilibrio finanziario

4. Obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse

- 4.1 Criteri di valutazione
- 4.2 Obiettivi di carattere sociale
- 4.3 Tutela ambientale e uso efficiente delle risorse

5. Risultanze dell'istruttoria

- 5.1 Obiettivi economico-finanziari
- 5.2 Obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse

Parte II. Avvio di istruttoria conoscitiva per la verifica del conseguimento da parte di Enel spa di obiettivi stabiliti tra l'altro dal contratto di programma del 10 aprile 1991

1. Premessa e presupposti dell'istruttoria conoscitiva

2. Obiettivi di carattere sociale

3. Tutela ambientale

4. Uso efficiente delle risorse

5. Conclusioni

Allegato A. Documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria effettuata dal CIP nel 1993

Allegato B. Documenti acquisiti per l'istruttoria effettuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Parte I. Esito dell'istruttoria condotta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122

1 Il contesto normativo

1.1 I provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 ed il successivo contenzioso

Nel mese di dicembre 1993, il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) con i provvedimenti:

- 14 dicembre 1993, n. 15 (di seguito: CIP n. 15/93) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993,
- 29 dicembre 1993, n. 17 (di seguito: CIP n. 17/93) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1993,

adottava modificazioni in tema di tariffe, contributi di allacciamento e condizioni di fornitura del servizio elettrico.

Nel febbraio 1994, Federconsumatori, Codacons e Associazione utenti servizi pubblici presentavano ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale (Tar) per il Lazio per ottenere l'annullamento di tali provvedimenti. Il ricorso veniva accolto con sentenza pubblicata il 13 febbraio 1997.

L'Enel presentava appello per l'annullamento della suddetta sentenza del Tar per il Lazio chiedendone contestualmente la sospensiva. Il Consiglio di Stato, il 21 febbraio 1997, accoglieva l'istanza di sospensiva, convocando le parti all'udienza di merito del 4 aprile 1997.

L'11 marzo 1997 interveniva il Governo adottando il decreto legge n. 50 (di seguito: decreto legge n. 50/97) nel quale si disponeva la permanenza in vigore delle norme in materia di tariffe elettriche in vigore al 31 dicembre 1996 (perciò prima della pubblicazione della sentenza del Tar di annullamento dei provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93) sino all'adozione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) delle proprie determinazioni in ordine all'ordinamento tariffario, in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95).

Prendendo atto dell'intervento governativo, il Consiglio di Stato rinviava a giugno l'udienza di merito prevista per inizio aprile 1997. Nel frattempo, il decreto legge n. 50/97 veniva convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 (di seguito: legge n. 122/97), che attribuiva all'Autorità il compito di provvedere alla rideterminazione delle modificazioni tariffarie introdotte con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n.17/93 soprarichiamati.

Il Consiglio di Stato, in data 6 giugno 1997, si pronunciava sul merito, dichiarando improcedibili i ricorsi presentati da Federconsumatori, Codacons e Associazione utenti servizi pubblici ed annullando la sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato rilevava infatti che "la legge sopravvenuta mantiene in vigore, sia pure provvisoriamente e fino a nuove determinazioni retroattive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i provvedimenti tariffari CIP n. 15/93 e n. 17/93".

1.2 La legge 9 maggio 1997, n. 122

Il decreto legge n. 50/97, convertito con modificazioni nella legge n. 122/97, stabilisce, all'art. 5, comma 2, che:

“L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ridetermina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ... , le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993 ... e n. 17 del 29 dicembre 1993 ... , ferma restando l’articolazione delle tariffe”.

Il successivo comma 3 specifica che:

“Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato secondo le procedure stabilite dall’Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l’entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell’articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995”.

Infine, ai sensi del comma 4, qualora emergano differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del provvedimento CIP n. 15/93 e quelli determinati dall’Autorità, l’Autorità stessa *“dovrà stabilire ... le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un ... conguaglio, a decorrere dall’esercizio 1998”.*

2 Presupposti e finalità dell’istruttoria dell’Autorità

In attuazione dell’art. 5 della legge n. 122/97, l’Autorità, con delibera 4 luglio 1997, n. 77/97, ha avviato la nuova istruttoria di cui sopra intesa ad accertare:

- l’entità complessiva delle modificazioni tariffarie giustificate dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti (capitolo 3);
- l’armonizzazione dei suddetti obiettivi economico-finanziari con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell’art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 (capitolo 4).

Dal momento che all’Autorità viene richiesto di procedere all’accertamento delle modificazioni tariffarie giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal CIP, nella nuova istruttoria è stato tenuto conto, per quanto possibile, delle informazioni disponibili nella seconda metà dell’anno 1993. Queste, in particolare, sono state desunte dalla relazione dell’8 settembre 1993 predisposta dalla Segreteria del CIP nell’ambito dell’istruttoria condotta dallo stesso CIP relativa ai provvedimenti in argomento, dalla documentazione allegata a tale relazione, dalla ulteriore documentazione richiesta dal CIP in data successiva alla relazione¹, nonché da altro materiale acquisito direttamente dall’Autorità ai fini della nuova istruttoria².

Il contratto di programma tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Ente nazionale per l’energia elettrica (di seguito: Enel) del 10 aprile 1991 indicava che il CIP ovvero l’Amministrazione avrebbe dovuto rivedere annualmente le tariffe elettriche, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi realizzati ed in corso di realizzazione da parte dell’Enel, oltre che dello scenario economico generale. Tale disposizione suggerirebbe di considerare, nella valutazione delle

¹ Una lista della documentazione è presentata nell’Allegato 1.

² Una lista della documentazione è presentata nell’Allegato 2.

modifiche tariffarie a cui è chiamata l'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 122/1997, un orizzonte di presumibile vigenza delle stesse limitato ad un anno, cioè al 1994. D'altro canto, già in occasione dei provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93, si verificarono consistenti ritardi nell'assunzione delle determinazioni, talché questi provvedimenti, intesi per entrare in vigore nel corso del 1993, non vennero adottati che alla fine di tale anno, oltre un anno dopo la prima richiesta dell'Enel di adeguamento tariffario e quasi due anni dopo l'ultimo aggiornamento delle tariffe elettriche disposto in forza del provvedimento CIP n. 45/90. Inoltre i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 sono rimasti in vigore fino ad oggi, anche in forza della sopravvenuta legge n. 122/97, e lo rimarranno fino a quando l'Autorità non avrà definito un nuovo ordinamento tariffario ai sensi della legge n. 481/95.

Nella presente istruttoria si è perciò ritenuto prudente, nell'accertare l'entità delle modificazioni tariffarie giustificate alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93, considerare non solo gli effetti previsti, nella seconda metà del 1993, sugli obiettivi economici e finanziari dell'Enel per l'anno 1994, ma anche quelli prevedibili per il successivo anno 1995.

L'istruttoria, secondo l'impostazione seguita generalmente dal CIP, si è concentrata sull'Enel, in considerazione del suo ruolo centrale e dominante nel servizio elettrico nazionale³.

Per quanto concerne i soli obiettivi economico-finanziari, è stato incidentalmente effettuato un confronto con i dati relativi al 1993, nonché con i dati a consuntivo relativi agli anni dal 1994 al 1996, come ricavati dai bilanci certificati e dalla ulteriore documentazione acquisita, e con i dati previsionali per il 1997.

Per quanto riguarda i dati utilizzati per i preconsuntivi della seconda metà del 1993, l'Autorità ha proceduto ad una verifica della congruità degli stessi, sostituendoli in tutte le situazioni in cui si è ritenuto opportuno, sempre sulla base delle informazioni disponibili nel medesimo periodo, utilizzare una stima diversa.

Per quanto concerne l'armonizzazione degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, nell'istruttoria l'Autorità ha proceduto alla verifica di congruità delle modificazioni adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 con tali obiettivi generali, così come definiti, nella seconda metà del 1993, anche facendo riferimento a quanto stabilito nel contratto di programma del 1991.

3 Obiettivi economico-finanziari

3.1 Criteri di valutazione

In relazione agli obiettivi di equilibrio economico-finanziario dell'Enel, l'istruttoria dell'Autorità ha considerato sia gli aspetti economico-reddituali, sia le esigenze di equilibrio finanziario.

Per gli aspetti economico-reddituali (sezione 3.2), si è:

- valutato preventivamente quale potesse essere il tasso atteso di rendimento sul patrimonio netto ritenuto congruo per l'Enel nel 1993;

³ Nel 1993, l'energia elettrica richiesta sulla rete Enel è stata infatti pari all'87,2% del totale dell'energia elettrica richiesta sulla rete italiana.

- stimato, sulla base delle informazioni disponibili nella seconda metà del 1993, il rendimento atteso per l'Enel per gli anni 1994 e 1995, sia nell'ipotesi di assenza di modificazioni tariffarie per l'anno 1994 rispetto ai livelli del 1993, sia nell'ipotesi di modificazioni tariffarie di entità pari a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93;
- confrontato il tasso atteso ritenuto congruo con i valori stimati sulla base delle informazioni disponibili nella seconda metà del 1993.

Per quanto concerne l'equilibrio finanziario dell'Enel nell'istruttoria è stato (sezione 3.3):

- fatto riferimento all'obiettivo indicato nel contratto di programma del 1991;
- stimato, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili nella seconda metà del 1993, il valore di alcuni indicatori finanziari per l'Enel per gli anni 1994 e 1995, sia nell'ipotesi di assenza di modificazioni tariffarie per l'anno 1994 rispetto ai livelli del 1993, sia nell'ipotesi di modificazioni tariffarie di entità pari a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93;
- effettuato un confronto dei risultati delle stime relative agli indicatori con l'obiettivo prefissato.

Inoltre, dal momento che l'istruttoria si è svolta in un periodo in cui si poteva disporre di notizie e informazioni a consuntivo, si è ritenuto opportuno effettuare un controllo incidentale utilizzando tali dati, allo scopo di verificare il rispetto degli obiettivi economico-finanziari dell'Enel, quale soggetto esercente il servizio, anche in considerazione del periodo di effettiva vigenza delle modificazioni tariffarie oggetto di rideterminazione.

Ai fini sopra indicati, pertanto, è stato calcolato il valore degli stessi indicatori, sia economici che finanziari, per gli anni dal 1994 al 1996, sulla base dei dati di consuntivo, e per il 1997, sulla base dei dati previsionali disponibili.

3.2 Remunerazione del patrimonio netto

3.2.1 LIVELLO DI RIFERIMENTO DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO NETTO

Al fine di stabilire un livello del rendimento del patrimonio netto da ritenersi congruo per l'accertamento dell'entità complessiva delle modificazioni tariffarie giustificate dagli obiettivi come richiamati dall'art. 5, comma 3, della legge n. 122/97, nell'istruttoria si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nel documento del Ministero del tesoro sul riordino delle partecipazioni statali e sullo stato delle privatizzazioni⁴ in ordine alla prevista dismissione dell'Enel a partire dal 1994⁵.

E' stato quindi ritenuto che un livello di rendimento congruo del patrimonio netto debba essere prossimo al livello considerato adeguato dai mercati mobiliari per investimenti in imprese con profilo di attività e rischio simili a quelli dell'Enel. A tal proposito, nella presente istruttoria si è fatto riferimento al criterio del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), comunemente utilizzato per valutare i livelli di rendimento richiesti dai mercati finanziari per investimenti mobiliari. Sulla base di tale criterio è possibile determinare il rendimento atteso richiesto dagli investitori in funzione del rischio "sistematico" dell'investimento. Il rischio "sistematico" è quella parte della variabilità totale

⁴ Documento trasmesso il 14 aprile 1993 dal Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti dei due rami del Parlamento in esecuzione della delibera 30 dicembre 1992 con la quale il Consiglio dei ministri ha approvato e reso esecutivo il programma di riordino dell'Enel ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359.

⁵ Anche il provvedimento CIP n. 15/93 ribadisce la necessità di "assicurare l'adeguamento dei livelli di tariffa al fine di consentire la dismissione dell'Enel a partire dal 1994".

del rendimento dell'investimento che, riflettendo la variabilità del mercato, non può essere eliminata dagli investitori attraverso una diversificazione del portafoglio⁶.

In applicazione del CAPM, il rendimento atteso richiesto dagli investitori è determinato mediante la seguente formula:

$$R_i = R_s + \beta \times Pr \quad (1)$$

dove:

R_i è il rendimento atteso richiesto dal mercato per l'azienda i ;

R_s è il rendimento di un'attività priva di rischio, generalmente l'investimento in titoli di Stato;

Pr è il premio per il rischio del mercato mobiliare;

β è un parametro che misura la rischiosità "sistematica" dell'investimento. Nel CAPM, la rischiosità "sistematica" di un investimento è determinata sulla base del grado di covarianza del rendimento dell'investimento con i rendimenti medi del mercato. Il parametro β può assumere valori positivi o negativi. Investimenti i cui rendimenti variano in sincronia con quelli medi di mercato hanno un β con valore positivo⁷. Investimenti con rendimenti costanti, o comunque completamente non correlati con quelli medi del mercato, hanno un valore di β nullo. Investimenti i cui rendimenti variano controcorrente rispetto a quelli medi di mercato hanno un β con valore negativo.

Le società elettriche verticalmente integrate sono generalmente caratterizzate da basso rischio "sistematico", e si può ritenere, sulla base dell'esperienza internazionale, che il valore tipico del parametro β per queste società sia compreso tra 0,60 e 0,85⁸.

Il premio per il rischio del mercato mobiliare è quel differenziale di rendimento che gli investitori richiedono per investire nel mercato azionario, piuttosto che in titoli di Stato. Tale più alto rendimento è dovuto alla maggiore rischiosità dell'investimento azionario⁹. Nei mercati finanziari internazionali, questo parametro è tipicamente compreso tra il 3% e il 5%.

La formula (1) può essere utilizzata sia con valori di tassi nominali, sia con valori reali (al netto dell'inflazione). L'applicazione del CAPM per la determinazione del tasso reale atteso di rendimento sul patrimonio netto richiesto dal mercato per l'Enel nel 1993 può essere effettuata utilizzando i seguenti parametri:

⁶ Gli investitori non devono invece essere remunerati per il rischio non sistematico, in quanto, se lo desiderano, possono eliminarlo diversificando opportunamente il loro portafoglio.

⁷ In particolare, il mercato mobiliare nel suo complesso ha un β pari a +1 e la formula (1) definisce Pr .

⁸ In particolare, in Gran Bretagna, il valore medio (ponderato per la capitalizzazione in borsa) del parametro β per le società elettriche quotate alla borsa di Londra era pari a 0,79 a fine 1992, e a 0,88 un anno dopo. Va osservato che, tra le società quotate, ve ne sono alcune operanti unicamente nella produzione (ad esempio, National Power e Powergen), altre operanti unicamente nella fornitura (tra le quali Eastern Electricity, Midlands Electricity e London Electricity), e altre ancora verticalmente integrate operanti su tutta la filiera elettrica (segnatamente le società elettriche scozzesi: Scottish Power e Scottish Hydro-Electric). Queste ultime, più simili all'Enel, sono anche quelle caratterizzate, nel periodo considerato, dai valori più bassi del parametro β , rispettivamente 0,52 e 0,55 alla fine del 1992 per Scottish Power e Scottish Hydro-Electric; 0,69 per entrambe le società un anno dopo (Stime London Business School, pubblicate su Risk Measurement Service, gennaio-marzo 1993 e gennaio-marzo 1994).

⁹ La valutazione di questo premio è complessa e l'esperienza del mercato mobiliare italiano non è di aiuto, né necessariamente rilevante, dal momento che su tale mercato sono stati spesso registrati rendimenti inferiori a quello dei titoli di Stato e che, ovviamente, gli investitori non hanno interesse ad investire in attività rischiose senza un adeguato premio per il rischio. La dismissione dell'Enel dovrebbe, inoltre, necessariamente coinvolgere non solo gli investitori italiani, ma anche gli operatori stranieri, abituati ad investire in attività mobiliari con rendimenti maggiori di quelli dei titoli del debito pubblico.

- tasso nominale di rendimento dei titoli di Stato pari al 9,5%¹⁰
- tasso di inflazione pari al 4,2%¹¹
- quindi, tasso reale di rendimento dei titoli di Stato pari al 5,1%¹²

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, il secondo addendo della formula (1), che esprime il premio per il rischio relativo all'Enel, può essere stimato tra 1,80% e 4,25%.

Pertanto, il livello congruo del tasso reale atteso di rendimento sul patrimonio netto per l'Enel nel 1993 può essere stimato tra il 6,9% e il 9,3%¹³.

3.2.2 MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO NETTO PER L'ENEL

Le informazioni disponibili nella seconda metà del 1993 consentono di stimare, per gli esercizi 1994 e 1995, il risultato di esercizio e la remunerazione del patrimonio netto sia nell'ipotesi di assenza di modificazioni tariffarie per l'anno 1994 rispetto ai livelli del 1993, sia in ipotesi di presenza di modificazioni tariffarie uguali, per entità, a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93. Nella seconda ipotesi, i maggiori introiti derivanti dagli aumenti tariffari presi in considerazione sono pari a quelli stimati nella relazione della Segreteria del CIP dell'8 settembre 1993.

La remunerazione del patrimonio netto è stata definita ai fini della presente istruttoria come rapporto tra la somma dell'utile dell'esercizio e del livello degli ammortamenti aggiuntivi, ed il patrimonio netto di apertura dell'esercizio. La scelta di includere nel calcolo della remunerazione il livello degli ammortamenti aggiuntivi, pari alla somma degli ammortamenti ordinari, per la parte eccedente i valori calcolati applicando le aliquote tecnico-economiche, e degli ammortamenti anticipati, è puramente economica. Infatti lo stanziamento di ammortamenti aggiuntivi prescinde dalla valutazione della residua possibilità di utilizzazione dei beni a cui si riferiscono. Gli ammortamenti aggiuntivi sono quindi il risultato di politiche aziendali, consentite dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali, che implicano una sottovalutazione, rispetto ai valori economici, del patrimonio netto e dell'utile d'esercizio.

I tassi di rendimento ottenuti dal rapporto sopra descritto devono intendersi come stime espresse in termini reali, vale a dire a prezzi costanti. Per il 1994 è stato utilizzato il valore del patrimonio netto rivalutato a inizio anno ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 292. Per gli anni successivi, si è provveduto, sempre ai fini dell'istruttoria, a rivalutare il patrimonio netto utilizzando, per le stime a preventivo, il tasso di inflazione programmata¹⁴, e per le valutazioni a consuntivo, quello effettivamente registratosi¹⁵.

Infine, dalle previsioni dei ricavi tariffari degli esercizi considerati sono stati stornati i proventi relativi alle cosiddette quote di prezzo. Inoltre sono state effettuate due ipotesi, come spiegato nel successivo paragrafo 3.2.4, circa l'imputazione ai vari esercizi dei proventi straordinari di cui alla

¹⁰ Fonte: Il Sole 24 ore del 14 settembre 1993, Rendimenti dei titoli di Stato per durata finanziaria.

¹¹ Fonte: Relazione annuale Banca d'Italia, Consumi finali interni delle famiglie.

¹² Calcolato come $(1,095/1,042 - 1) * 100$.

¹³ Questi valori possono essere confrontati con quelli ritenuti congrui in altri paesi. La Monopolies and Mergers Commission nel Regno Unito utilizza, per le società operanti in settori regolamentati, un tasso reale di rendimento sul capitale generalmente compreso tra il 6,5% ed il 7,5%. Le Public Utilities Commission negli Stati Uniti utilizzano, per le società elettriche, tassi nominali di rendimento sul capitale ricompresi tra il 10% e l'11%, che equivalgono a tassi reali ricompresi tra l'8% ed il 9%.

¹⁴ Fonte: "Economia italiana nel 1994 - Relazione previsionale e programmatica", Ministero del bilancio e della programmazione economica, settembre 1993.

¹⁵ Fonte: Relazione annuale della Banca d'Italia - 1996.

legge n. 151/1993¹⁶, relativi all'accertamento degli sgravi contributivi pregressi al 1991 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 12 giugno 1991, n. 261.

3.2.3 QUOTE DI PREZZO

Le quote di prezzo sono state introdotte nel 1986 (provvedimento CIP 25 maggio 1986, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 121 del 27 maggio 1986) per completare l'aumento programmato del fondo di dotazione dell'Enel senza più gravare sul bilancio dello Stato.

La legge finanziaria per il 1986 (legge n. 41/1986)¹⁷, ha ridotto di 6.200 mld di lire gli apporti al fondo di dotazione. La decurtazione era articolata in riduzioni annue di 1.000 mld di lire per gli anni dal 1986 al 1991 e di 200 mld di lire per l'anno 1992. La stessa legge ha stabilito che il CIP avrebbe dovuto adottare *“i provvedimenti necessari anche per tenere conto dei minori introiti derivanti all'Enel ... dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18 (riduzione degli apporti al fondo di dotazione), a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche”*¹⁸.

In ottemperanza alle sopra richiamate disposizioni, il CIP, con il provvedimento n. 32/86, ha pertanto rideterminato le tariffe riducendo le agevolazioni a favore dell'utenza domestica. Lo stesso provvedimento ha istituito specifiche quote di prezzo a carico delle imprese distributrici diverse dall'Enel, da gestire tramite la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto che il CIPE accertasse l'avvenuto conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32/86. Il 30 gennaio 1996, e ancora in data 11 marzo 1996, il CIPE, tramite il Ministero del bilancio e della programmazione economica, chiedeva al Consiglio di Stato un parere in ordine agli accertamenti relativi al conseguimento delle finalità della delibera CIP n. 32/86. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'argomento rispettivamente in data 20 febbraio 1996 e 26 marzo 1996. In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che *“va senz'altro escluso che con tali disposizioni il legislatore intendesse garantire, comunque, il raggiungimento del livello del Fondo di dotazione precedentemente fissato dalla legge”* e che la *“manovra tariffaria, pur se non circoscritta in limiti temporali predeterminati, ha carattere transitorio, essendo soggetta a un limite di tipo quantitativo, costituito dal raggiungimento di un ammontare degli introiti consentiti in via alternativa che trovi corrispondenza con quello della mancata erogazione in conto capitale”*.

Dal punto di vista contabile, l'Enel ha provveduto ad effettuare l'iscrizione nel Conto economico degli introiti relativi alle quote di prezzo in *“conformità alle norme civilistiche e a quelle fiscali”* come dichiarato nei bilanci a consuntivo dei diversi esercizi¹⁹.

Nell'accertamento dell'entità complessiva delle modificazioni tariffarie giustificate alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93, occorre peraltro considerare un rendimento del patrimonio netto che rappresenti fedelmente la redditività economica dell'azienda rispetto ad una sostenibile gestione corrente. A questo riguardo, le quote di prezzo possono essere ragionevolmente considerate estranee a tale gestione, in quanto:

¹⁶ Legge 20 maggio 1993, n. 151, di conversione del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71.

¹⁷ Art. 18, commi 1 e 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

¹⁸ Art. 17, della citata legge n. 41/86.

¹⁹ Come confermato dal parere del Consiglio di Stato, Sezione III, del 20 febbraio 1996.

- hanno natura non continuativa, dal momento che l'incremento tariffario introdotto dal provvedimento CIP n. 32/86 relativo alle quote di prezzo avrebbe dovuto cessare una volta raggiunto il livello del fondo di dotazione precedentemente fissato²⁰;
- hanno natura eccezionale, dal momento che l'abolizione delle quote di prezzo implica una rideterminazione delle tariffe sulla base dei criteri generali²¹.

3.2.4 PROVENTI STRAORDINARI

La legge n. 151/1993, in attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale²², ha fissato le modalità di rimborso alle imprese industriali dei contributi pregressi. Il rimborso doveva essere effettuato in dieci rate annuali di pari entità e senza interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 1992²³. L'ammontare complessivo degli sgravi contributivi risultava essere per l'Enel pari a 2.036,2 mld di lire.

Tali proventi risultavano quindi prevedibili a metà del 1993. Per quanto riguarda la modalità di imputazione di questi proventi agli esercizi considerati, nella presente istruttoria sono state utilizzate due differenti ipotesi:

- a) imputazione dell'intero importo come provento straordinario per l'esercizio 1993, secondo il principio della prudenza, della competenza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società²⁴, con svalutazione pari alla differenza tra il valore nominale e quello attuale di presumibile realizzazione del credito verso l'Inps. Dal punto di vista finanziario, occorrerà evidenziare tra i crediti il valore attuale residuo del credito verso l'Inps in tutti gli esercizi considerati;
- b) imputazione a conto economico della rata di competenza finanziaria per tutti gli esercizi considerati. Ciò anche tenendo conto della richiesta del Ministero del tesoro²⁵ tesa ad evitare la contabilizzazione in un solo esercizio dell'intero ammontare delle somme da rimborsare e, conseguentemente, dell'Irpeg e dell'Ilor a queste relative, dal momento che l'effettiva entrata di cassa non sarebbe avvenuta in un'unica soluzione.

²⁰ Nel più volte richiamato parere della Sezione III del 20 febbraio 1996, il Consiglio di Stato ha affermato che “*non possono sussistere dubbi in ordine alla durata limitata della operatività ... dei ... provvedimenti ... , quali la delibera CIP n. 32/1986*”. Come si è avuto modo di rimarcare in precedenza, il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che la “*manovra tariffaria, pur se non circoscritta in limiti temporali predeterminati, ha carattere transitorio, essendo soggetta a un limite di tipo quantitativo*”.

²¹ Al riguardo, sempre nel richiamato parere della Sezione III del 20 febbraio 1996, il Consiglio di Stato ha affermato che, “*dopo la conclusione delle operazioni previste ... dalla legge n. 549/1995, sarà compito delle autorità competenti di adottare le misure necessarie per una eventuale rideterminazione delle tariffe elettriche, tenendo conto dei criteri generali che disciplinano la fissazione dei prezzi amministrati*”.

²² E' la sentenza 12 giugno 1991, n. 261, in base alla quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art 18, secondo comma del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918 (convertito dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089) nella parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese operanti nel Mezzogiorno.

²³ Nonostante il rimborso fosse previsto dalla legge a partire dal dicembre 1992, la sopravvenienza attiva non risulta nel bilancio Enel del 1992 poiché la definitiva approvazione della normativa sui rimborsi è intervenuta nel mese di maggio 1993 ed il pagamento della prima rata da parte dell'Inps è intervenuto solo nel 1993. Quindi, come risulta dalla Relazione sulla gestione del bilancio Enel 1992, solo nel corso del 1993 si sono verificate le condizioni ed i presupposti per le conseguenti rilevazioni contabili.

²⁴ artt. 2423, 2423-bis Codice Civile.

²⁵ Nota del Ministero del tesoro al Ministero delle finanze, in data 9 luglio 1993. A seguito di tale richiesta, il decreto legge 30 dicembre 1993 n. 553 precisava che le somme relative agli sgravi degli oneri sociali da rimborsare alle imprese industriali in dieci rate annue avrebbero concorso alla formazione del reddito di impresa in ciascun periodo di imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

3.2.5 LIVELLO DEL TASSO REALE DI RENDIMENTO DEL PATRIMONIO NETTO

La Tabella 1 presenta il livello del tasso reale di rendimento sul patrimonio netto per gli anni 1994 e 1995 che poteva essere previsto, nella seconda metà del 1993, sulla base delle informazioni al tempo disponibili e sotto le diverse ipotesi a cui si è fatto riferimento nell'istruttoria. A titolo di confronto, viene anche presentata la stima, alla stessa data, del rendimento sul patrimonio netto per l'esercizio 1993. Infine, onde permettere una verifica su quanto effettivamente accaduto nel periodo successivo ai provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93, vengono presentati anche i valori del tasso reale di rendimento sul patrimonio netto per gli anni dal 1993 al 1997, sulla base di dati di consuntivo per gli anni fino al 1996, e sulla base dei dati previsionali per il 1997.

Tabella 1 – Livello reale del tasso di rendimento

Anno	Ipotesi di non aumento tariffario		Ipotesi di aumento tariffario		Consuntivo
	(1)	(2)	(1)	(2)	
1993	7,94%	6,06%	7,94%	6,06%	4,15%
1994	1,86%	2,51%	6,77%	7,46%	8,61%
1995	Negativo	0,22%	4,39%	5,36%	7,53%
1996					7,33%
1997					7,84%

Note (1) proventi straordinari imputati per l'intero importo nell'esercizio 1993

(2) proventi straordinari imputati pro-rata in tutti gli esercizi

Per l'anno 1997, i dati si riferiscono al budget redatto nel mese di marzo 1997.

In assenza di modificazioni tariffarie, il rendimento atteso sul patrimonio netto sarebbe risultato compreso nell'intervallo tra 1,9% e il 2,5% per l'anno 1994, e sostanzialmente nullo o negativo per l'anno seguente. In presenza di modificazioni tariffarie uguali, per entità, a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93, il rendimento atteso sul patrimonio netto si sarebbe collocato nell'intervallo 6,8% e il 7,5% per il 1994, e nell'intervallo tra 4,4% e il 5,4% per l'anno seguente.

Il rendimento del patrimonio netto calcolato sulla base dei dati di consuntivo è pari all'8,61% per l'esercizio 1994, mentre scende negli esercizi successivi, fino ad un valore pari al 7,33% per il 1996. Per il 1997, le attuali stime si collocano su un valore pari al 7,84%.

I tassi reali attesi di rendimento sul patrimonio netto per gli anni 1994 e 1995, pur in presenza di modificazioni tariffarie di entità pari a quelle introdotte con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93, si collocano pertanto intorno al limite inferiore o al di sotto dell'intervallo ritenuto congruo, come identificato nel paragrafo 3.2.1. I tassi di rendimento a consuntivo, si collocano peraltro all'interno di tale intervallo.

3.3 Equilibrio finanziario

Al fine di determinare la capacità dell'Enel di mantenere in equilibrio le entrate con le uscite senza compromettere l'andamento economico, nella presente istruttoria sono stati considerati alcuni indicatori finanziari.

Il contratto di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel del 1991, stabiliva che l'Amministrazione avrebbe dovuto *“tempestivamente adeguare ... le tariffe in modo da mantenere l'incidenza dell'indebitamento complessivo sulle immobilizzazioni tecniche nette”* ad un livello *“non superiore al 60% circa, livello raggiunto nel 1989”*.

Nella presente istruttoria si è:

- verificato, sulla base delle stime effettuate, se in assenza delle modificazioni tariffarie introdotte dai provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93, l'incidenza dell'indebitamento complessivo sulle immobilizzazioni tecniche nette si sarebbe mantenuta al di sotto del limite indicato nel contratto di programma;
- valutato, sulla base delle stime effettuate, l'andamento, rispetto al limite indicato nel contratto di programma, del rapporto tra indebitamento complessivo e immobilizzazioni tecniche nette in ipotesi di modificazioni tariffarie di entità pari a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93;
- verificato, sulla base dei dati a consuntivo, se le modificazioni tariffarie adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 abbiano permesso nella realtà di mantenere l'incidenza dell'indebitamento complessivo sulle immobilizzazioni tecniche nette al di sotto del livello indicato nel contratto di programma.

La Tabella 2 presenta il valore del rapporto tra indebitamento complessivo e immobilizzazioni tecniche nette stimato, sulla base delle informazioni disponibili nella seconda metà del 1993, per gli anni 1994 e 1995. A titolo di confronto viene anche presentata la stima, nella seconda metà del 1993, di tale indicatore per lo stesso anno. Infine viene presentato l'andamento di tale rapporto sulla base dei dati di consuntivo fino al 1996 ed in base ai dati previsionali per il 1997.

Tabella 2 – Rapporto tra indebitamento e immobilizzazioni tecniche nette

ANNO	Ipotesi di non aumento tariffario		Ipotesi di aumento tariffario		Consuntivo
	(1)	(2)	(1)	(2)	
1993	56,6%	56,0%	56,6%	56,0%	55,1%
1994	57,3%	56,3%	57,4%	56,4%	50,6%
1995	60,2%	59,1%	59,1%	58,2%	51,6%
1996					51,0%
1997					48,6%

N.B. (1) proventi straordinari imputati per l'intero importo nell'esercizio 1993

(2) proventi straordinari imputati pro-rata in tutti gli esercizi

Per l'anno 1997 i dati si riferiscono al budget redatto nel mese di marzo 1997.

L'indice che evidenzia il rapporto tra l'indebitamento e le immobilizzazioni tecniche nette si mantiene, anche in assenza di aumento tariffario, ad un livello compatibile con l'obiettivo fissato dal contratto di programma. E' da osservare comunque come l'aumento tariffario implichi un miglioramento di tale rapporto. La verifica sulla base dei dati di consuntivo dimostra che la politica di riduzione dell'indebitamento è stata ancora più marcata di quanto era prevedibile sulla base delle informazioni al tempo disponibili.

Nell'istruttoria sono stati considerati, inoltre, i seguenti indicatori di solidità finanziaria:

- il rapporto tra la somma del patrimonio netto e dell'indebitamento a lungo, e le immobilizzazioni nette;
- il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento.

La Tabella 3 mostra l'andamento di tali indicatori sulla base delle stime effettuate sia nell'ipotesi di assenza di modificazioni tariffarie, sia di modificazioni tariffarie di entità pari a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 per gli anni 1994 e 1995. Infine, si è proceduto ad una verifica di quanto effettivamente avvenuto nel periodo successivo ai provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93, attraverso l'analisi dell'andamento di questi indicatori sulla base dei dati di consuntivo per gli anni dal 1993 fino al 1996 e, per l'anno 1997, sulla base dei dati previsionali.

Tabella 3 – Altri indicatori finanziari

ANNO	(Patrimonio netto + Indebitamento a lungo) / Immobilizzazioni nette					Patrimonio netto / Indebitamento				
	Ipotesi di non aumento tariffario		Ipotesi di aumento tariffario		Consuntivo	Ipotesi di non aumento tariffario		Ipotesi di aumento tariffario		Consuntivo
	(1)	(2)	(1)	(2)		(1)	(2)	(1)	(2)	
1993	75,5%	75,0%	75,5%	75,0%	76,7%	56,2%	56,8%	56,2%	56,8%	55,7%
1994	82,7%	81,3%	83,3%	82,0%	80,3%	57,4%	57,5%	58,4%	58,6%	66,6%
1995	82,0%	82,0%	85,8%	83,5%	78,5%	53,7%	54,3%	59,2%	59,9%	66,1%
1996					83,6%					77,9%
1997					83,8%					82,6%

Note (1) proventi straordinari imputati per l'intero importo nell'esercizio 1993

(2) proventi straordinari imputati pro-rata in tutti gli esercizi

Per l'anno 1997 i dati si riferiscono al budget redatto nel mese di marzo 1997.

Si nota, anche sulla base dei dati di consuntivo, l'effetto positivo delle modificazioni tariffarie sulla solidità finanziaria dell'azienda. In particolare, il rapporto tra il patrimonio netto e il livello di indebitamento risulta notevolmente più elevato nel caso di aumento tariffario. Si noti che i rapporti in questione appaiono comunque indicativi di un indebitamento molto elevato rispetto a quanto normalmente richiesto sui mercati finanziari internazionali.

4 Obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse

4.1 Criteri di valutazione

Come stabilito dall'art. 5, comma 3, della legge n. 122/97, nella presente istruttoria è stata valutata l'armonizzazione degli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse con gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti. In particolare si sono considerati i seguenti indicatori:

- tutela delle fasce di utenza economicamente più deboli (obiettivi di carattere sociale) (sezione 4.2);
- tutela ambientale e uso efficiente delle risorse (sezione 4.3);

In considerazione dell'oggetto del provvedimento richiesto all'Autorità dalla legge n. 122/97, l'istruttoria è stata svolta esclusivamente al fine di verificare la coerenza, nella seconda metà del 1993, delle modificazioni tariffarie adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

4.2 Obiettivi di carattere sociale

Il perseguimento di obiettivi di carattere sociale trova esplicita applicazione nella protezione delle fasce economicamente più deboli della popolazione.

L'importanza di tale protezione, tesa a attenuare l'impatto della spesa elettrica sul bilancio familiare dei meno abbienti, viene ribadita nella relazione della Segreteria del CIP dell'8 settembre 1993. Nella relazione viene inoltre evidenziato come il meccanismo delle agevolazioni tariffarie debba riguardare gli utenti caratterizzati da bassi livelli di consumo poiché un'eccessiva ampiezza del campo di applicazione delle tariffe agevolate comporterebbe un ampliamento del differenziale tra costo e prezzo della fornitura per le altre categorie di utenti.

Al fine di ridurre queste forme di sussidio incrociato e di favorire solo l'utenza economicamente più debole, con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93, viene introdotto un meccanismo di recupero basato sulla progressiva riduzione dell'agevolazione con il crescere dei consumi.

L'introduzione del meccanismo di recupero comporta effetti positivi dal punto di vista economico e finanziario per l'Enel attraverso un incremento dei ricavi, senza peraltro ridurre significativamente le agevolazioni tariffarie per i consumi di energia elettrica essenziali per l'utenza domestica economicamente più debole, ammesso che questa possa essere identificata mediante parametri di potenza elettrica e di consumo elettrico.

4.3 Tutela ambientale e uso efficiente delle risorse

Per quanto riguarda gli obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse l'istruttoria ha preso in considerazione quanto stabilito dal contratto di programma del 1991, che prevedeva l'impegno dell'Enel a conseguire, nel periodo di validità del contratto stesso²⁶, una serie di obiettivi relativi ai temi di seguito elencati.

1. Copertura della domanda, mediante:
 - a) raggiungimento, entro il 1995, di una potenza netta disponibile alla punta prossima ai 53 GW, attraverso la realizzazione degli impianti previsti nei programmi pluriennali dell'Enel. Questo obiettivo era fissato "*compatibilmente con le incertezze degli iter autorizzativi e con le altre cause esterne di ritardo*";
 - b) riduzione della domanda di potenza installata, attraverso il completamento dell'introduzione all'utenza industriale delle tariffe multiorarie al fine di contenere la domanda nelle ore di maggiore carico e l'introduzione delle tariffe biorarie per le utenze civili; questo obiettivo, attuato con la gradualità connessa all'approvvigionamento degli appositi strumenti di misura, avrebbe dovuto portare al completamento dell'offerta di tariffe multiorarie entro il 1992 e di quella di tariffe biorarie entro il 1994.
2. Risparmio energetico, mediante:
 - a) miglioramento dei rendimenti del sistema di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica attraverso:
 - il miglioramento del consumo specifico netto delle unità di generazione termoelettrica, espresso dal rapporto kcal/kWh, che avrebbe dovuto ridursi dell'1,5% tra il 1989 ed il 1995;
 - il contenimento al minimo tecnico economico dell'incidenza delle perdite di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
 - b) potenziamento delle azioni di assistenza, consulenza e informazione rivolte agli utenti per il risparmio negli usi finali dell'energia, attraverso un programma, finanziato con stanziamenti non inferiori a 10 miliardi di lire annui, che comprenda:
 - la qualificazione del personale preposto al risparmio energetico;
 - la predisposizione di adeguata documentazione e materiale informativo;
 - specifiche campagne per la diffusione di apparecchiature che consentano il risparmio di energia elettrica.
3. Sviluppo di fonti nazionali, mediante:
 - a) aumento della potenza installata, nel settore degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, di almeno 1000 MW entro il 1995;

²⁶ Il periodo di validità del contratto di programma era pari a cinque anni, dal 1991 al 1995.

- c) sfruttamento del bacino del Sulcis, attraverso
 - il ritiro del carbone ed il suo utilizzo nella centrale termoelettrica in loco, nel rispetto della normativa ambientale vigente, ed a fronte di un contributo per l'onere termico che tenga conto delle caratteristiche del carbone del Sulcis;
 - l'apertura entro il 1992, compatibilmente con l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, del cantiere per la costruzione della centrale da 300 MW basata sulla gassificazione del carbone del Sulcis, abbinata a ciclo combinato.
4. Interventi ambientali: su questo versante gli obiettivi prefissati dal contratto di programma riguardavano l'adeguamento, con la gradualità consentita dalle norme esistenti, delle emissioni di tutti gli impianti di generazione che utilizzano combustibili fossili, nuovi od esistenti, al fine di ridurre, tra il 1989 ed il 1995, le emissioni specifiche globalmente del 25% per SO₂ e dell'8% per NO_x.
 5. Sicurezza e contenimento dell'approvvigionamento di combustibili fossili, mediante:
 - a) diversificazione delle aree di acquisizione e delle fonti, in modo da ridurre, entro il 1995, la quota di provenienza da ciascuna singola area geografica al di sotto del 30%;
 - b) formulazione entro il 1991, di un programma per la realizzazione di una stazione di ricevimento del gas naturale liquefatto e delle relative opzioni per l'acquisto di tale fonte energetica.
 6. Qualità del servizio ed efficienza operativa, mediante:
 - a) adeguamento, entro il 30 giugno 1992, delle procedure operative in modo da contenere entro i sei giorni il tempo medio di esecuzione degli allacciamenti normali, che non comportano cioè lavori sulle reti di distribuzione;
 - b) potenziamento del servizio telefonico per lo svolgimento dei rapporti contrattuali;
 - c) attivazione, entro il 1991, dell'estensione del servizio Enetel, già utilizzato per la teletrasmissione via telefono delle letture dei contatori, ad altre operazioni, quali la ricezione ed evasione rapida dei reclami e la segnalazione e gestione automatica dei guasti;
 - d) introduzione nel 1991 della possibilità di pagamento delle fatture mediante "moneta elettronica" (Bancomat);
 - e) aumento dell'efficienza dell'impiego del fattore lavoro, attraverso il raggiungimento, entro il 1995, di un rapporto tra utenti serviti e dipendenti dell'Ente pari a 265.
 7. Criteri di committenza: tutti gli impegni specificati nel contratto di programma avevano carattere oneroso per l'Enel, comportando investimenti, il cui ammontare complessivo era stimato, nella premessa del contratto di programma stesso, dell'ordine di 70 mila miliardi nell'arco del quinquennio 1991 – 1995.

Il contratto di programma prevedeva inoltre che, in relazione ai notevoli impegni finanziari che l'Enel avrebbe dovuto sostenere, l'Amministrazione avrebbe assicurato *“l'equilibrio economico ed almeno il mantenimento dell'attuale struttura finanziaria (quella relativa al 1989), anche per evitare successive e più onerose ripercussioni negative sulle tariffe all'utenza, determinate dal progressivo accumulo di oneri finanziari impropri”*.

Il piano degli investimenti del 1993 per il quinquennio successivo prevede un ammontare complessivo pari a circa 55 mila miliardi di lire.

5 Risultanze dell'istruttoria

L'istruttoria condotta ha mirato ad accertare l'entità complessiva delle modificazioni tariffarie giustificate, alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93, dal rispetto degli obiettivi economico finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Tale accertamento si è svolto nel rispetto delle procedure stabilite dalla stessa Autorità in base alla sua legge istitutiva, ed è stato effettuato sulla base di parametri valutativi più ampi rispetto a quelli prescritti per le determinazioni del CIP in quanto riferito ad obiettivi di equilibrio economico-finanziario dei soggetti esercenti il servizio da armonizzare con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse come indicati dalla legge n.481/95.

L'istruttoria richiesta dalla legge all'Autorità è stata svolta in un momento in cui si dispone di notizie e informazioni a consuntivo non disponibili alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93. È stato pertanto possibile effettuare controlli circa il conseguimento di obiettivi e il rispetto di obblighi nello svolgimento del servizio elettrico pur non potendo gli esiti di tali controlli essere presi in considerazione ai fini delle determinazioni previste dalla legge n. 122/97; i suddetti controlli non sono stati pertanto tenuti in considerazione nel formulare le risultanze della presente istruttoria.

Si è quindi proceduto:

- 1 a individuare, sia in relazione all'equilibrio economico finanziario dei soggetti esercenti, sia in relazione agli aspetti sociali, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, gli obiettivi rilevanti all'epoca dei citati provvedimenti CIP;
- 2 a verificare:
 - in relazione agli obiettivi di equilibrio economico finanziario, le implicazioni tariffarie del raggiungimento degli stessi, sulla base delle previsioni per gli anni 1994 e 1995, formulate utilizzando le informazioni ragionevolmente disponibili nella seconda metà dell'anno 1993, ed effettuando infine una verifica sui dati di consuntivo per gli anni dal 1993 al 1996 e sui dati previsionali per il 1997;
 - in relazione agli altri obiettivi, la coerenza tra gli obiettivi prefissati alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 e le determinazioni tariffarie adottate con i provvedimenti stessi.

5.1 Obiettivi economico-finanziari

Per quanto riguarda l'equilibrio economico, il livello del rendimento reale atteso sul patrimonio netto da ritenersi congruo alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 è stato valutato nell'intervallo tra il 6,9% ed il 9,3% (paragrafo 3.2.1).

In assenza di modificazioni tariffarie, il livello di rendimento reale atteso per gli anni 1994 e 1995, sulla base delle informazioni disponibili alla data dei citati provvedimenti, sarebbe risultato inferiore al 2,5%. Si può quindi concludere che, alla fine del 1993, era comunque necessario un adeguamento tariffario al fine di garantire l'equilibrio economico dei soggetti esercenti. L'istruttoria ha evidenziato che i rendimenti reali attesi sul patrimonio netto determinati dalle modificazioni tariffarie adottate con i citati provvedimenti si collocano, per l'anno 1994, al limite inferiore dell'intervallo ritenuto congruo, mentre per l'anno 1995 risultano inferiori ad esso. Occorre peraltro considerare che, sulla base dei dati a consuntivo, i rendimenti effettivamente conseguiti negli stessi anni si sono collocati ben all'interno dell'intervallo ritenuto congruo (paragrafo 3.2.5).

Per quanto riguarda l'**equilibrio finanziario**, il contratto di programma del 1991 fissava al *60% circa* il livello massimo del rapporto tra l'indebitamento finanziario complessivo e le immobilizzazioni tecniche nette.

Le previsioni dei flussi finanziari per gli anni 1994 e 1995, sulla base delle informazioni disponibili nella seconda metà del 1993, evidenziano come questo limite sarebbe stato rispettato anche in assenza di modificazioni tariffarie pari, per entità complessiva, a quelle introdotte con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 (sezione 3.3).

Incidentalmente, deve essere comunque evidenziato il livello elevato dell'indebitamento dell'Enel negli anni in questione a confronto con i parametri ritenuti normalmente accettabili sui mercati mobiliari internazionali.

5.2 Obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse

Per quanto riguarda gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, sono stati considerati gli obiettivi generali di contenimento della spesa elettrica per le fasce di popolazione più deboli e gli obiettivi specifici stabiliti dal contratto di programma del 1991.

Ai fini della presente istruttoria, si è valutato se le modificazioni tariffarie introdotte con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 fossero coerenti con l'entità degli investimenti previsti, alla data dei citati provvedimenti, per l'armonizzazione degli obiettivi economico e finanziari con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

A tale proposito, l'istruttoria dell'Autorità non ha ravvisato contraddizioni tra le determinazioni tariffarie adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 e gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Parte II. Avvio di istruttoria conoscitiva per la verifica del conseguimento da parte di Enel spa di obiettivi stabiliti tra l'altro dal contratto di programma del 10 aprile 1991

1. Premesse e presupposti dell'istruttoria conoscitiva

Durante lo svolgimento dell'istruttoria dell'Autorità propedeutica all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5 della legge n. 122/97, ed in particolar modo in esito al processo di consultazione dei soggetti interessati al provvedimento, sono stati acquisiti elementi conoscitivi in ordine all'effettivo raggiungimento da parte dell'Enel di obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse così come individuabili alla fine del 1993 (obiettivi generali di contenimento della spesa elettrica per le fasce di popolazione più deboli e obiettivi specifici stabiliti dal contratto di programma stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiano e l'Ente nazionale per l'energia elettrica il 10 aprile 1991).

Come si è avuto modo di illustrare nella Parte I della presente relazione tecnica, tali elementi non potevano essere presi in considerazione nell'ambito della sopra richiamata istruttoria ai fini della predisposizione del provvedimento di rideterminazione delle tariffe dal momento che questo, in base al disposto dell'articolo 5 della legge n. 122/97, deve essere adottato in una prospettiva *ex ante*, ossia facendo riferimento ai dati previsionali disponibili al momento dell'adozione dei provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 (quindi, rispetto al profilo in esame, con una valutazione limitata all'individuazione degli obiettivi e alla verifica della coerenza tra gli obiettivi così individuati e le determinazioni tariffarie del CIP).

Inoltre, eventuali carenze riscontrabili riguardo al raggiungimento di tali obiettivi possono derivare da comportamenti che nulla hanno a che fare con la determinazione tariffaria, e che quindi esulano dall'ambito del mandato specifico conferito dal Parlamento all'Autorità con la legge n. 122/97, pur rientrando nell'ambito generale dei compiti di regolazione definiti dalla legge n. 481/95.

Cionondimeno, attraverso approfondimenti preliminari svolti dagli uffici contestualmente a quelli preordinati all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5 della legge n. 122/97, è stata condotta una verifica, seppure non sistematica, sul raggiungimento da parte dell'Enel dei suddetti obiettivi.

Ai fini di tale verifica sono stati utilizzati indicatori di consuntivo rapportati a specifici obiettivi quantitativi prefissati o, in assenza di questi, ad obiettivi generali.

In particolare:

- sono stati considerati gli obiettivi di tutela ambientale e uso efficiente delle risorse come stabiliti dal contratto di programma del 1991, in particolare quelli quantitativi; tali obiettivi sono stati rapportati ai relativi indicatori a consuntivo;
- è stata considerata l'esistenza di altri obiettivi relativi alla tutela ambientale e all'uso efficiente delle risorse e, quando ritenuti rilevanti, tali obiettivi sono stati confrontati con gli indicatori di consuntivo.

Per quanto specificamente riguarda gli obiettivi di carattere sociale, sono stati considerati i prezzi medi dell'energia elettrica di alcune forniture tipo per gli usi domestici nei principali paesi europei.

La Tabella 1 mostra che per l'utenza domestica, con potenza impegnata fino a 3 kW e con bassi consumi di energia, corrispondenti ai servizi essenziali, i prezzi dell'energia elettrica al netto della

componente fiscale risultano più bassi in Italia che negli altri paesi considerati²⁷. Quindi, l'utenza domestica economicamente più debole ha goduto in Italia di condizioni di fornitura relativamente più favorevoli, almeno per ciò che riguarda livelli di consumo ritenuti essenziali.

Tabella 1 – Prezzi dell'energia elettrica al netto delle imposte - (Valori in L/kWh)

Classe di utenza	Italia	Belgio	Francia	Regno Unito		Germania	
				Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Usi domestici							
1,5 kW – 600 kWh/anno	86	349	259	312	396	377	465
3 kW – 1200 kWh/anno	99	318	288	253	301	289	364
3 kW – 1700 kWh/anno	98	303	225	235	273	262	335
4.5 kW – 3500 kWh/anno	343	266	224	214	238	234	300

Fonte: Eurostat

Note: I dati si riferiscono al mese di dicembre 1996 e sono al netto dell'effetto fiscale.

Per potenza impegnata superiore, invece, i prezzi in Italia risultano più elevati per il meccanismo di recupero tariffario introdotto con il provvedimento CIP n. 15/93.

2. Tutela ambientale

In tema di tutela ambientale, sono stati considerati gli obiettivi specifici stabiliti dal contratto di programma e gli obiettivi stabiliti dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 maggio del 1989²⁸ (di seguito: decreto interministeriale del 1989), relativi alle emissioni di agenti inquinanti da tutti gli impianti di generazione che utilizzano combustibili fossili.

Il contratto di programma del 1991 stabiliva le modalità per “realizzare significativi miglioramenti ambientali attraverso il risanamento delle centrali esistenti”. In particolare, nel campo degli interventi ambientali, l'Enel avrebbe dovuto adeguare, con la gradualità consentita dalla normativa vigente, le emissioni di tutti gli impianti di generazione che utilizzano combustibili fossili, nei limiti imposti dal contratto stesso. Infatti, attraverso l'attuazione di tali misure, le emissioni specifiche da impianti Enel si sarebbero dovute ridurre, entro il 1995, del 25% per SO₂ e dell'8% per NO_x rispetto ai valori del 1989.

Il decreto interministeriale del 1989 ha recepito in Italia la direttiva comunitaria sulla limitazione delle emissioni di agenti inquinanti dai grandi impianti di combustione²⁹ fissando obiettivi specifici in tema di tutela ambientale per il settore elettrico. In particolare, per gli impianti esistenti³⁰, le emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di azoto dovevano essere tali da raggiungere a date prefissate determinati valori, come mostrato dalla Tabella 2.

²⁷ Vale osservare che i confronti internazionali presentano sempre alcuni limiti per la differente rappresentatività delle diverse fasce di consumo dovuta anche a fattori esogeni (ad esempio, fattori climatici).

²⁸ “Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 124, del 30 maggio 1989.

²⁹ Direttiva del Consiglio europeo n. 609 del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione.

³⁰ Il decreto ministeriale definiva un impianto esistente come “costruito o autorizzato anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.”.

Tabella 2 - Massimali ed obiettivi di riduzione delle emissioni di SO₂ e NO_x per gli impianti termoelettrici esistenti

Massimale di emissioni (kton/anno)	1993	1998	2003
SO ₂	1.715	1.500	900
NO _x	570	406	--
% di riduzione delle emissioni rispetto al 1980	1993	1998	2003
SO ₂	-30%	-39%	-63%
NO _x	-2%	-30%	--

Fonte decreto interministeriale del 1989

Note: La percentuale di diminuzione è stata fissata rispetto ai valori delle emissioni del 1980, ovvero rispetto a 2.450 kton/anno per SO₂ e a 580 kton/anno per NO_x.

E' stato verificato, sulla base dei dati disponibili a consuntivo, se gli obiettivi del contratto di programma nonché i limiti imposti dal citato decreto interministeriale siano stati rispettati nel periodo di tempo considerato³¹.

La Tabella 3 confronta le percentuali di riduzione delle emissioni specifiche raggiunte nel 1995 con gli obiettivi fissati dal contratto di programma e mostra come questi obiettivi siano stati conseguiti.

Tabella 3 – Percentuali di riduzione delle emissioni specifiche

Valori specifici	grammi/kWh netto		Differenza percentuale	Contratto di programma
	1995	1989		
Biossido di zolfo	4,0	7,1	-44%	-25%
Ossidi di azoto	1,9	2,9	-34%	-8%
Polveri	0,3	0,4	-25%	--

Fonte: Contratto di programma tra il Ministero dell'industria e l'Enel – Elementi per la verifica (1996)

La Tabella 4 confronta i limiti complessivi alle emissioni imposte dal decreto interministeriale del 1989 con i risultati raggiunti da Enel nel 1993 e nel 1996. Come mostra la tabella, gli obiettivi sono stati raggiunti nel 1993 e quelli fissati per il 1998 per SO₂ sono già stati raggiunti nel 1996, mentre per l'NO_x viene confermata la tendenza alla riduzione delle emissioni.

Tabella 4 – Percentuali di riduzione delle emissioni specifiche

Emissioni specifiche	Obiettivi di legge		Risultato degli impianti Enel	
	1993	1998	1993	1996
SO ₂	-30%	-39%	-41,5%	-58,8%
NO _x	-2%	-30%	-18,6%	-25,6%

Fonte: Rapporto ambientale 1996 - Enel

Infine, si è ritenuto opportuno verificare lo stato di attuazione degli interventi di risanamento ambientale degli impianti di generazione di energia elettrica previsti in connessione con il perseguimento degli obiettivi di carattere ambientale stabiliti nel contratto di programma.

La Tabella 5 mostra lo stato di avanzamento, a fine 1996, degli interventi di risanamento ambientale per complessivi 13.000 MW per i quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato aveva rilasciato le relative autorizzazioni nel 1992.

³¹ Per quanto riguarda, invece, la verifica dell'entità della spesa ambientale, per avere un'indicazione dell'impegno finanziario dell'Enel in questa direzione, si è considerato quanto evidenziato dall'Enel nel Rapporto ambientale 1996. Secondo questa fonte, gli investimenti di carattere ambientale nel periodo dal 1992 al 1996 sono stati mediamente pari a circa 1.300 mld di lire all'anno, cioè il 18% degli investimenti complessivi. Inoltre, gli investimenti per l'adeguamento ambientale in impianti termoelettrici risultano in crescita di circa il 19% nel biennio 1994-1995 rispetto al biennio precedente, raggiungendo un valore pari a 787 miliardi di lire.

Tabella 5 – Stato di avanzamento degli interventi di risanamento ambientale

Impianti termoelettrici per i quali sono in corso interventi di adeguamento ambientale (classificati per sezioni)	Potenza		Stato di avanzamento (valore percentuale)
	MW	% su totale potenza prevista	
N° 4 sezioni	1.630	13%	Superiore al 90%
N° 3 sezioni	1.220	9%	Compreso tra l'80% e il 90%
N° 9 sezioni	3.900	30%	Compreso tra il 60% e l'80%
N° 6 sezioni	1.860	14%	Compreso tra il 40% e il 60%
N° 4 sezioni	1.640	13%	Compreso tra il 10% e il 40%
N° 6 sezioni	2.620	20%	Inferiore al 10%

Fonte: Dati statistici 1996 - Enel

Nel complesso lo stato di avanzamento degli interventi di adeguamento ambientale risulta essere pari a circa il 50%, ed il completamento degli interventi è previsto entro il 2001.

3. Uso efficiente delle risorse

Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di uso efficiente delle risorse sono stati utilizzati, quali indicatori, gli obiettivi puntuali stabiliti dal contratto di programma in tema di aumenti della produttività. In particolare, il contratto di programma stabiliva obiettivi di:

- miglioramento del consumo specifico netto delle unità di generazione termoelettrica;
- contenimento al minimo tecnico economico dell'incidenza delle perdite sull'energia elettrica richiesta;
- miglioramento dell'efficienza nell'impiego del fattore lavoro.

Tali obiettivi specifici sono stati confrontati con i risultati di consuntivo. In particolare, il confronto viene effettuato sia rispetto al periodo in cui il contratto di programma doveva rimanere in vigore (ossia dal 1991 al 1995, rispetto ai valori del 1989) sia rispetto al periodo preso in considerazione per valutare gli effetti dell'incremento tariffario previsto dai provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93 (dal 1993 al 1996)

La Tabella 6 mostra come gli obiettivi relativi al consumo specifico medio degli impianti di generazione non siano stati raggiunti e come si registri un risultato ancora più lontano da quanto richiesto dal contratto di programma se si considera il dato relativo all'anno 1996. Per quanto riguarda le perdite di trasporto e distribuzione, invece, è possibile evidenziare una tendenza alla diminuzione se si considera che, alla fine del 1996, risultano pari al 6,6%. Per quanto concerne, infine, l'obiettivo relativo all'efficienza dell'impiego del fattore lavoro così come fissato nel contratto di programma se ne può affermare l'effettivo raggiungimento.

Tabella 6 – Obiettivi stabiliti in tema di uso efficiente delle risorse

Descrizione	Contratto di programma	Variazione tra 1989 e 1995	Variazione tra 1993 e 1996
Consumo specifico netto delle unità di generazione termoelettrica (kcal/kWh)	Riduzione dell'1,5% rispetto al 1989 in cinque anni	-0,5%	-0,2%
Contenimento dell'incidenza percentuale delle perdite sull'energia richiesta	Contenimento al minimo tecnico economico, senza nessuna altra indicazione	- 0,9 punti	- 0,6 punti
Efficienza nell'impiego del fattore lavoro	Incremento del rapporto utenti serviti per dipendente fino a 265.	Dato al 1995 296	Dato al 1996: 306

Fonte: Bilanci a consuntivo di Enel, Contratto di programma tra il Ministero dell'industria e l'Enel – Elementi per la verifica, (novembre 1996)

4. Conclusioni

La verifica condotta a seguito dell'acquisizione incidentale di elementi conoscitivi nel corso dell'istruttoria volta all'adozione del provvedimento di cui alla legge n. 122/97, in ordine al raggiungimento da parte dell'Enel degli obiettivi specifici quantitativi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse come stabiliti, tra l'altro, dal contratto di programma del 1991, rende evidente il mancato raggiungimento dell'obiettivo relativo alla riduzione del consumo specifico di combustibile negli impianti termoelettrici di produzione di energia elettrica, sia nel periodo iniziale di riferimento del contratto di programma che successivamente.

Per questo riguardo agli altri obiettivi di carattere ambientale, mentre l'obiettivo della riduzione delle emissioni risulta raggiunto, gli interventi di risanamento ambientale sugli impianti appaiono in grave ritardo. Ne deriva che la riduzione delle emissioni è stata conseguita prevalentemente mediante il ricorso a combustibili meno inquinanti, e soggetta quindi alla loro reperibilità e al loro costo.

L'articolo 7 della Convenzione di concessione delle attività elettriche all'Enel siglata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel, ha prorogato la validità del contratto di programma del 1991 fino alla stipula della nuova convenzione come regolata dal nuovo contratto previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge n. 481/95 ad oggi non ancora avvenuta.

Si ritiene pertanto necessario verificare se gli obiettivi previsti dal contratto di programma del 1991 e da altri documenti di impegno siano stati raggiunti dall'Enel, con riferimento anche ad eventuali vincoli esterni che potrebbero aver influenzato le decisioni e i comportamenti della stessa Enel.

Si ritiene pertanto necessario che l'Autorità avvii apposita istruttoria conoscitiva ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti di cui alla propria delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 al fine di verificare l'effettivo raggiungimento, o le ragioni del mancato raggiungimento da parte dell'Enel spa di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come stabiliti, tra l'altro nel contratto di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel stipulato in data 10 aprile 1991 a norma dell'art. 30, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e, di conseguenza, se esista materia per diversi e ulteriori interventi dell'Autorità anche con riferimento ad eventuali vincoli esterni che potrebbero aver influenzato le decisioni e i comportamenti dello stesso Enel

ALLEGATO A

Elenco dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria effettuata dal CIP nel 1993

- Relazione della Segreteria del CIP dell'8 settembre 1993, con relativi allegati, tra cui:
 - Contratto di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Ente nazionale per l'energia elettrica del 10 aprile 1991;
- Verbale della riunione della Commissione Centrale Prezzi relativa all'istruttoria del provvedimento CIP n. 15/93, del 27 ottobre 1993;
- Documenti predisposti dall'Enel in relazione alle richieste formulate nel corso della riunione del 27 ottobre 1993 dalla Commissione Centrale Prezzi:
 - Maggiori introiti delle imprese distributrici diverse dall'Enel;
 - Sovrapprezzo termico. Istruttoria 1993 (provvedimento CIP n.8/1993);
 - Chiarimenti circa i dati della tabella 6 allegata alla relazione 8 settembre 1993, relativa al confronto tra i costi e i prezzi per categorie tariffarie;
 - Risultati Enel del 1992 e prospettive per l'esercizio 1993;
 - Approvvigionamento di olio combustibile;
 - Distribuzione per classi di consumo annuo degli utenti residenti di 3 kW;
 - Piano finanziario dell'Enel 1993-1997;
 - Ripartizione del personale Enel;
 - Ripartizione dei costi del servizio elettrico;
 - Spese di pubblicità, propaganda e stampa sostenute dall'Enel negli esercizi precedenti al 1993;
 - Movimenti fisici di energia con l'estero;
 - Valutazione dell'aumento della spesa delle famiglie per effetto della manovra tariffaria;
 - Quadro aumenti tariffari (1982-1992) – Evoluzione del prezzo medio di vendita dal 1963 al 1992;
 - Considerazioni circa gli oneri aggiuntivi a carico dell'Enel (dovuti alla legge n. 438/1992);
 - Dipendenza dall'estero del settore energetico;
 - Interventi sul parco di produzione per il miglioramento ambientale: riduzione delle emissioni;
 - Indicatori di produttività aziendali;
 - Investimenti Enel, confronto consuntivi/preventivi per gli anni 1990-1992. Preventivi per gli anni dal 1993 al 1997;
 - Struttura patrimoniale e finanziaria dell'Enel;
 - Composizione delle aliquote di sovrapprezzo termico dal 1985 al 1993;
 - Elementi per la verifica annuale del Contratto di programma per gli anni 1992 e 1993;
- Verbale della riunione della Commissione Centrale Prezzi relativa all'istruttoria del provvedimento CIP n. 15/93, del 22 novembre 1993;
- Verbale della riunione della Commissione Centrale Prezzi relativa all'istruttoria del provvedimento CIP n. 15/93, del 2 dicembre 1993;
- Documenti predisposti dall'Enel in relazione alle richieste formulate nel corso della riunione del 2 dicembre 1993 dalla Commissione Centrale Prezzi:
 - Collegamento tra i ricavi per le vendite di energia e aumenti tariffari disposti con il provvedimento CIP n. 45/1990;
 - Conto di esercizio relativo al consuntivo 1992, al probabile 1993 ed al budget 1994;
- Verbale della riunione della Commissione Centrale Prezzi relativa all'istruttoria del provvedimento CIP n. 15/93, del 9 dicembre 1993;
- Documento sull'elasticità dei consumi allegato alla documentazione della riunione della Commissione Centrale Prezzi del 9/12/1993;

- Ricorsi al Tar per il Lazio di Federconsumatori (18 febbraio 1994) e di Codacons (22 febbraio 1994);
- Ricorso al Tar per il Lazio per motivi aggiunti proposti da Codacons ed altri;
- Relazione all'Avvocatura Generale dello Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sui ricorsi al Tar per il Lazio, in data 19 maggio 1995;
- Allegati alla relazione all'Avvocatura Generale dello Stato del 19 maggio 1995:
 - Allegato 1: Richiesta dell'Enel di interventi sul sistema tariffario del 23 ottobre 1992;
 - Allegato 2: Schede-tipo predisposte da Enel relative all'andamento economico finanziario della società per gli anni 1991 e 1992;
 - Allegato 9: Confronto con imprese elettriche straniere: indicatori di produttività;
 - Allegato 11: Confronto tra il costo del denaro a breve termine dell'Enel ed il "Prime rate" ABI; confronto tra il costo dell'indebitamento a medio e lungo termine dell'Enel e quelli dei titoli emessi dal Tesoro Italiano, per gli anni dal 1988 al 1992;
 - Allegato 24 – 29: Atti parlamentari e programmi governativi relativi al piano di riordino dell'Enel, in attuazione della legge n. 359 del 8 agosto del 1992;
- Integrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla precedente relazione all'Avvocatura Generale dello Stato, in data 24 maggio 1995;
- Relazione all'Avvocatura Generale dello Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sui ricorsi al Tar per il Lazio, in data 13 dicembre 1995;

ALLEGATO B

Elenco dei documenti acquisiti per l'istruttoria condotta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sui provvedimenti CIP n. 15/93 e CIP n. 17/93

- Bilanci di esercizio per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 dell'Enel;
- Budget dell'esercizio per il 1997 dell'Enel;
- Rapporto ambientale Enel del 1996;
- Budget dell'esercizio 1994 dell'Enel: investimenti in impianti per il periodo 1993-1998;
- Analisi degli oneri finanziari dell'Enel per gli anni 1993 – 1995;
- Aliquote di ammortamento economico-tecniche delle immobilizzazioni finanziarie dell'Enel per gli anni 1993-1995;
- Oneri “aggiuntivi” a carico dell'Enel negli anni 1993-1996;
- Immobilizzazioni tecniche dell'Enel soggette ad ammortamento negli anni 1993-1995;
- Incrementi patrimoniali dell'Enel connessi ai principali impianti nominativi entrati in servizio per gli anni 1993-1995;
- Rivalutazione ex lege 292/1993;
- Calcolo relativo al costo del personale dell'Enel per gli anni 1993-1995;
- Calcolo relativo al patrimonio netto dell'Enel per gli anni 1993-1995;
- Calcolo relativo alle aliquote fiscali sugli ammortamenti anticipati: effetti sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto dell'Enel per gli anni 1993-1996;
- Nota dell'Enel relativa alle modalità di calcolo per la rettifica al fondo ammortamento relativa ai contributi di allacciamento per gli anni 1993-1995;
- Introiti derivanti all'Enel dalle utenze domestiche fino a 3 kW di potenza impegnata relativi alle quote di prezzo;
- Elementi per la verifica annuale del contratto di programma del 1991 per l'anno 1995 (novembre 1996);
- Memoria di costituzione dell'Enel inviata al Tar per il Lazio in data 19 aprile 1994;
- Note difensive dell'Enel inviate al Tar per il Lazio in data 11 febbraio 1995;
- Memoria dell'Enel inviata al Tar per il Lazio in data 8 novembre 1996;
- Ricorso dell'Enel al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del Tar per il Lazio con memoria di costituzione;
- Contratto di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Cispel del 5 marzo 1992;
- Commenti al documento di consultazione relativo alla “Rideterminazione delle modificazioni tariffarie adottate dal CIP con i provvedimenti n. 15 e n. 17 del dicembre 1993”:
 - Associazione Consumatori e Utenti;
 - Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo;
 - Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente;
 - Codacons;
 - Federconsumatori;
- Contratto di programma tra Ministero dell'industria e Enel. Elementi per la verifica, marzo 1992;
- Contratto di programma tra Ministero dell'industria e Enel. Elementi per la verifica, novembre 1996.